

IL TRUST NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'AZIENDA

Taranto, 29 ottobre 2010

**Le problematiche fiscali dei trusts
per la successione generazionale
nell'azienda**

Roberto D'Imperio


Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"

Studio D'Imperio&Associati



La gestione efficiente del passaggio
generazionale


Profili introduttivi e civilistici



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili introduttivi e civilistici**


L'impresa può assumere forme giuridiche diverse:

- l'imprenditore persona fisica, la c.d. ditta individuale
 - le società di persone
 - le società di capitali
- Tutte queste forme pur avendo regole di governo e di responsabilità diverse esprimono tutte un momento comune che possiamo riassumere come **"il potere dell'impresa"**, vale a dire il potere ultimo di decisione in ordine alle politiche gestionali.
 - L'imprenditore ha quindi un cruccio in più, rispetto alle generiche preoccupazioni di chi ha un patrimonio e non vuole lasciare al caso, al momento della propria morte, le sorti di questo.
 - Chi governerà l'impresa quando giungerà l'inevitabile fine dell'attuale capo dell'impresa?



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili introduttivi e civilistici**

- Con l'aggravante che l'imprenditore tende spesso a considerare le fortune dell'impresa necessariamente legate ai suoi criteri di gestione, cosicché ne vorrebbe in qualche modo garantire la continuità.
- E' poi del tutto normale che l'imprenditore pensi, per la sua successione, **ai suoi figli**, di cui, quindi tende a considerare non solo logico, ma addirittura scontato, l'ingresso in azienda. E ciò con conseguenze spesso gravemente negative, per sé e per i figli.
 - Per sé, in quanto non sempre il padre è soddisfatto di come i figli si comportano in azienda.
 - Per i figli che spesso vivono grandi frustrazioni, combattuti fra il complesso del "padrone", cui tutto è dovuto e tutto dovrebbe sapere, e per contro la sensazione di inadeguatezza che inevitabilmente accompagna ogni periodo di iniziazione.
- La verità è poi che raramente l'imprenditore si rende conto che i mestieri **dell'azionista e del *manager* non necessariamente devono coincidere**. Anzi, le naturali inclinazioni di ciascuno potrebbero portare i figli ad diventare ottimi azionisti, ma pessimi *manager*.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili introduttivi e civilistici**

- i problemi aumentano in maniera esponenziale quando, come normalmente accade, gli inserimenti sono plurimi.



- Un fattore gravissimo di disgregazione delle fortune familiari può essere ricercato proprio nei conflitti tra i membri della famiglia.
- -→ **l'azienda agricola** il rischio maggiore è la frammentazione fisica e quindi la perdita di dimensioni unitarie economicamente valide,
- -→ **l'impresa commerciale** il rischio maggiore è lo smarrimento dell'unità di comando.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili introduttivi e civilistici**

Oggi si sente più che mai l'esigenza di reintrodurre istituti che impediscano il disgregarsi del potere dell'imprenditore. **E bisogna pensarci per tempo.**

Meno di un terzo delle imprese arriva alla seconda generazione e meno del 15% la supera.

Se questi sono i problemi. Quali sono i possibili rimedi?

In questa prospettiva il trust rappresenta forse la frontiera più avanzata. E per coglierne le potenzialità può essere opportuno tracciare i percorsi alternativi che finora si sono seguiti paragonandoli con i risultati ottenibili tramite il trust.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili introduttivi e civilistici**

Gli strumenti generalmente utilizzati dalla pratica

- Per garantire l'unità di comando spesso si pensa a un **patto tra eredi**, che in forme diverse subordina la volontà di tutti a quella della maggioranza o a soggetti considerati leader i c.d. delfini.
- Altro accorgimento è poi quello di blindare il controllo della società in una **società holding**. L'accomandita per azioni nei gruppi di maggiore dimensione, la nuova flessibile s.r.l. in quelli di dimensione più piccole.
- Separatamente o in combinazione con le *holding* e i patti tra eredi spesso si usa poi organizzare un passaggio in modo più graduale donando ai figli la **nuda proprietà delle azioni con riserva del diritto di usufrutto ai genitori**.

Questi strumenti, pur utili, hanno tuttavia mostrato dei limiti.



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili introduttivi e civilistici**

La soluzione del trust. La sua creazione

Il primo passo è quello di istituire il trust segregare in questo i beni, generalmente le partecipazioni societarie di cui si vuole gestire il passaggio.

Qui abbiamo normalmente 3 alternative:


- un trust testamentario che viene istituito alla morte del disponente (come nel caso di Pavarotti);
- una variante è quella di costruire in vita un trust “scatola vuota” e far fluire i beni per testamento;
- l’alternativa preferibile è però quella di istituire e “riempire” il trust, quando l’imprenditore è ancora in vita;

Le prime due soluzioni, benché giuridicamente percorribili non sono consigliabili per una gestione efficiente del trasferimento dell’azienda in quanto il passaggio di consegne non deve essere un evento traumatico, ma un obiettivo che si raggiunge a tappe.





La gestione efficiente del passaggio
generazionale

Profili fiscali



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**






La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La creazione del Trust.

L'uso che si è affermato in Italia è quello di dividere il *negozio istitutivo del trust, dai successivi negozi dispositivi*, tramite i quali lo stesso viene dotato dei fondi necessari.

- Ai fini delle imposte dirette la mera creazione di un trust **non** ha alcuna rilevanza reddituale.
- Ai fini delle imposte indirette ove sia soggetto a registrazione, l'atto istitutivo, staccato dagli atti di dotazione, risulta un atto meramente programmatico e sconta un'imposizione in misura fissa di euro 168, in quanto atto "***non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale***" (ai sensi dell'art 11, parte prima della Tariffa allegata al T.U.). Il punto del tutto pacifico anche nella prassi amministrativa e confermato dalla Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

La vera partita si gioca quindi sul regime fiscale dei singoli atti i dotazione dei beni al trust.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte sui redditi

Il trasferimento di beni diversi da quelli di impresa in un trust **non** genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi nè in capo al **disponente**, né in capo al **trust**.

- Relativamente alla posizione del **disponente** va ricordato che le varie norme del t.u.i.r., e segnatamente quelle relative ai redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “*capital gain*”), prevedono un regime di imponibilità solo per gli atti di disposizione a titolo oneroso.
- Nel caso in esame l’assenza di qualsivoglia corrispettivo rende quindi l’operazione non soggetta ad imposizione (Circolare 48/E).




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte sui redditi

Un caso particolare è tuttavia rappresentato dal trasferimento al trust di titoli detenuti nell'ambito di un **rapporto amministrato** di cui all'art. 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

- Nell'evenienza si verifica infatti un trasferimento dei titoli dal conto intestato al disponente al conto intestato al trustee del trust e ciò pare quindi ricadere nell'ipotesi regolata dal sesto comma del ricordato art. 6, ai sensi del quale *“si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, ..., intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza”*, con conseguente realizzo (sulla base dei criteri stabiliti dalla Consob o al valore normale, v. il D.M. 9 giugno 1998) delle eventuali plusvalenze latenti (v. **Risposta ad Interpello del 26 novembre 2003**).
- Una soluzione operativa può essere quella di chiudere la posizione in amministrato in capo al disponente ed aprire un nuovo dossier titoli in regime dichiarativo, sempre in capo allo stesso disponente, prima di segregare le partecipazioni in trust




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte sui redditi

Il trasferimento delle partecipazioni risulterà irrilevante anche rispetto al **trustee**.

- Anche ove quest'ultimo svolga attività di impresa (quale trust company professionale o società fiduciaria) non si avrà l'emersione di alcuna sopravvenienza attiva di cui all'art. 88 t.u.i.r., in quanto le partecipazioni poste in trust rimarranno separate, stante l'effetto segregativo del trust, dai restanti beni (personali) del trustee (si potrebbe invece arrivare a conclusioni diverse ove il trust si configurasse, in ragione dell'attività concretamente svolta, quale ente commerciale)




La gestione efficiente del passaggio
generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte indirette

La nuova **imposta sulle successioni e donazioni** ricomprende nel suo perimetro applicativo anche i *trasferimenti a titolo gratuito* e la *costituzione di vincoli di destinazione* di beni (art. 2, commi dal 47 al 49 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 “Decreto”).

La segregazione di partecipazioni in un trust liberale, risultando atto a titolo gratuito, comportante la costituzione di un vincolo di destinazione, rientra quindi pienamente nell’ambito del novellato tributo successorio.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte indirette

Con la **Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E**, al punto 5.2, l'A.F., a coronamento di un dibattito che ha impegnato gli operatori per più di un lustro, è finalmente approdata alla c.d. **“teoria unitaria”** e quindi di considerare il trust liberale *“quale espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale”* con la conseguenza che ai fini dell’attribuzione delle aliquote *“occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee)”*.

Ne deriva che l’atto di trasferimento in un trust liberale di partecipazioni dal disponente al trustee è soggetto al novellato tributo successorio con l’applicazione delle aliquote e delle eventuali franchigie stabilite in ragione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte indirette

L'atto di segregazione in un trust liberale istituito a favore dei propri **discendenti** (e quindi dei parenti in linea retta) o del **coniuge** di una partecipazione in una società di capitali italiana è quindi, in linea di principio, assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni con **aliquota** proporzionale del 4% e con una **franchigia**, per ciascun beneficiario, di Euro 1.000.000 (art. 2, comma 49, lettera a) del Decreto).

Per le società non quotate in borsa **la base imponibile** è rappresentata dal “... *valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto [contabile] dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato ...*” (art. 16, comma 1, lettera b) del d.lgs 346/1990



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**


La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte indirette

Tuttavia l'art. 3, comma 4-*bis* del D.Lgs. 346/1990 come novellato dalla finanziaria 2007 e ss. mm., ora annovera tra le **fattispecie escluse da tassazione** anche i *“trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni”*.

➤ In caso di azioni o partecipazioni in società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del cod. civ.

➤ Per la concreta spettanza dell'esenzione è necessario che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte indirette

La *ratio* della norma, tesa a facilitare il passaggio generazionale dell'impresa, ben si attaglia anche ad un trust liberale istituito per tale finalità, come ha riconosciuto la stessa A.F. nell'ambito della ricordata **Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E**, al punto 5.2 ove si è espressamente affermato che *“la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni”*.

Ne deriva che la segregazione di partecipazioni di controllo in un trust istituito a favore dei discendenti e/o del coniuge non risulta oggi soggetto ad alcuna imposizione diretta o indiretta!




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

Le imposte indirette

La normativa evidenzia nondimeno delle rilevanti aree di criticità:

- la tipologia delle partecipazioni segregate in trust;
- le partecipazioni in società non residenti;
- i finanziamenti soci;
- i trust istituiti per una pluralità di beneficiari;
- le principali clausole da inserire nell'atto istitutivo del trust.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) La tipologia delle partecipazioni segregate in trust

L'aspetto più problematico sollevato dalla normativa è quello legato alle caratteristiche della partecipazione societaria ed in particolare alla possibile trasmissione ereditaria di **“società senza impresa”**.

- Sotto il profilo letterale parrebbero rientrare nel perimetro dell'agevolazione tutte le società indipendentemente dall'effettivo svolgimento di una attività di impresa o comunque dalla presenza nelle stesse di cespiti del tutto svincolati dall'attività di impresa.
- Anche il requisito del controllo potrebbe essere sostanzialmente svuotato nel caso di trasferimento, in esenzione di imposta, di una partecipazione totalitaria in una società il cui unico cespite fosse rappresentato da una partecipazione di minoranza in un'altra società.
- **Una interpretazione incentrata sulle finalità della norma porta invece a negare l'agevolazione nelle fattispecie evidenziate.**




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) La tipologia delle partecipazioni segregate in trust

Sotto l'aspetto operativo se ne è tratto:

- la presenza di un'azienda, anche se piccola, nel patrimonio societario, consentirebbe l'agevolazione anche per il restante patrimonio sociale (immobili, titoli, liquidità ecc.), risultando molto arduo, in via interpretativa, esentare dal tributo successorio solo una parte del valore delle quote idealmente riferibili al sottostante compendio aziendale;
- estrema cautela nel richiedere l'agevolazione per società smaccatamente di comodo (ad es. immobiliare i cui cespiti sono tutti utilizzati gratuitamente dai soci e successivamente dai beneficiari del trust);
- estrema cautela nel “riempire” veicoli societari subito prima della segregazione in trust in esenzione di imposta, stante il sostanziale collegamento negoziale dell'operazione (v. l'applicazione dell'art. 20 del T.U. di registro da parte di Cass. 23 novembre 2001 n. 14900 e Cass. 25 febbraio 2002, n. 2713, in materia di conferimento di immobile gravato da mutuo ipotecario – e soggetto quindi ad imposizione su una base imponibile ridotta dal valore del mutuo - e successiva cessione delle quote in sostanziale esenzione d'imposta).



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**


La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) Le partecipazioni in società non residenti

Risulta complesso definire se l'agevolazione possa trovare applicazione anche rispetto a partecipazioni in società estere.

Il profilo risulta di particolare rilevanza rispetto all'argomento qui trattato in quanto la maggior parte delle strutture istituite da disponenti italiani al fine di ottimizzare il passaggio generazionale tramite l'utilizzo di trust esteri prevedono l'utilizzo di *holding* comunitarie intermedie (generalmente lussemburghesi o olandesi)

La norma specifica che *“In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) ... [t.u.i.r. e quindi di società residenti in Italia], il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo”*.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) Le partecipazioni in società non residenti

- Secondo una prima tesi l'estraneità al beneficio delle partecipazioni in soggetti esteri rifletterebbe il disinteresse dell'ordinamento italiano per le sorti di aziende situate al di fuori del suo territorio.
- Secondo altri invece questa ricostruzione si tradurrebbe in un'ingiustificata discriminazione a danno delle società non residenti (in violazione dell'art. 43 del Trattato UE), dovendovi perciò ritenere che il riferimento alle sole società di capitali residenti si abbia per non apposto.
- Il profilo assume una rilevanza anche in relazione alle tecniche di cartolarizzazione degli immobili che si concretano nel conferire i cespiti in società estere aventi sede legale nell'Unione europea e successivamente porre in *trust* le relative azioni o quote. Il primo passaggio sconta infatti il solo prelievo in misura fissa (di 168 euro) *giusta* il disposto della nota IV all'art. 4 della parte prima della Tariffa allegata al T.U. di registro. Richiamo peraltro quanto detto in precedenza in tema di negozi collegati.



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**


La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) I finanziamenti soci

Come noto spesso le società familiari a ristretta base azionaria sono caratterizzate dalla presenza di ingenti finanziamenti soci. E' quindi necessario individuarne la fiscalità in caso di segregazione in trust.

➤ Rispetto al socio disponente il finanziamento soci si atteggia quale credito vantato dallo stesso verso la società. Tale credito viene segregato in un trust liberale istituito a favore dei discendenti. L'operazione è quindi, in linea di principio, assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni secondo il modulo impositivo prima delineato.

➤ L'atto di trasferimento del credito in un trust istituito a favore di discendenti sarà quindi in linea di principio assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni con aliquota proporzionale del 4% e con una franchigia, per ciascun beneficiario, di Euro 1.000.000



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**


La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) I finanziamenti soci

Si potrebbe peraltro valorizzare il **collegamento funzionale** tra il finanziamento soci e l'azienda sottesa all'impresa societaria e ipotizzare quindi un'applicazione analogica dell'esenzione di cui al ricordato art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, comma 4-*bis*. Questa interpretazione infatti, ove il finanziamento fosse effettivamente collegato all'impresa sociale, sarebbe perfettamente in linea con la *ratio* della norma agevolativa. A questa impostazione tuttavia osta il tenore letterale della norma (che non ricomprende i finanziamenti soci).

In via alternativa si può valutare:

- Segregazione in trust tramite atti informali (es. scambio di corrispondenza non soggetta a obbligo di registrazione in termine fisso).
- Rimborso del finanziamento e successiva segregazione tramite bonifico bancario (vedi peraltro deliberazione CICR del 19 luglio 2005, n. 1058 che, *inter alia*, richiede che il finanziatore sia iscritto nel libro soci da almeno tre mesi).
- Trasformazione del finanziamento in versamento a fondo perduto.



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**


La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) I trust istituiti per una pluralità di beneficiari

In caso di pluralità di beneficiari va attentamente valutata la limitazione del beneficio alle sole partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo.

➤ L'Amministrazione finanziaria nella **Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E**, al punto 12.1, ha assunto un'interpretazione restrittiva affermando che *“nell'ipotesi in cui la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l'agevolazione in esame spetta esclusivamente per l'attribuzione che consenta l'acquisizione o integrazione del controllo”*. Il che sembrerebbe significare che l'ipotesi di attribuzione ai due figli (in ragione della metà ciascuno) di una partecipazione totalitaria in una società di capitali italiana non potrebbe godere dell'esenzione, in quanto nessuno dei discendenti acquisirebbe o integrerebbe il controllo di diritto della società.

➤ Nella medesima risposta l'Amministrazione finanziaria ha tuttavia “ammorbido” la sua posizione affermando, che *“Spetta sempre, invece, l'agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (art. 2347 c.c.)”*.



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**


La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) I trust istituiti per una pluralità di beneficiari

E' ragionevole ritenere che un trust azionario al quale sia trasferita una partecipazione di controllo (di diritto) nella società oggetto di segregazione a favore dei beneficiari, rispecchi perfettamente quella unitarietà della partecipazione che pare così fortemente richiesta dalla prassi amministrativa.

Ed anzi il trust raggiunge una unitarietà del controllo ancora maggiore rispetto a quella perseguibile tramite una comproprietà azionaria.

- Nel trust infatti l'unico soggetto intitolato ad esercitare il diritto di voto, quale pieno proprietario delle partecipazioni, è il trustee.
- Contrariamente alla comunione azionaria i beneficiari del trust non possono (tranne casi particolarissimi) richiedere lo scioglimento anticipato (giudiziario o consensuale) della stesso, con l'assegnazione diretta della partecipazioni




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) Le principali clausole da inserire nell'atto istitutivo

Perché l'agevolazione possa essere ragionevolmente concessa l'atto istitutivo del trust dovrà contenere clausole conformi al contenuto della norma:

- individuazione dei discendenti e/o del coniuge quali beneficiari del fondo;
- la durata del trust per almeno 5 anni dalla segregazione in trust della partecipazione di controllo;
- il divieto per il trustee di alienare partecipazioni che portino alla perdita del controllo prima dello scadere dei 5 anni;
- inalienabilità delle posizioni beneficarie da parte dei discendenti o del coniuge per almeno 5 anni.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La segregazione delle partecipazioni in Trust.

(Segue) Le principali clausole da inserire nell'atto istitutivo

Non pare invece necessario che:

- i discendenti assumano una posizione *vested* nel trust potendo risultare il loro interesse anche solo *contingent*;
- particolari regole di *corporate governance* che regolino l'esercizio dei diritti sociali da parte del trustee (il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, non è invece richiesto che il controllo sia esercitato dai discendenti);
 - ✓ ove si ritenga il contrario sarà opportuno inserire nel trust un comitato dei beneficiari composto dai discendenti con ampi e vincolanti poteri di indirizzo circa l'esercizio del diritto di voto da parte del trustee.




La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La fiscalità delle distribuzioni di dividendi al trust

In chiusura è opportuno soffermarsi su un profilo di estrema rilevanza che incrementa in maniera considerevole l'*appeal* del trust al fine di raggiungere una gestione efficiente del passaggio generazionale.

➤ Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, *“gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi [enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c)] non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare”*.

Ne deriva che eventuali dividendi percepiti dai trust (esclusi quelli derivanti da società localizzate in paradisi fiscali) dovranno essere dichiarati dal trust e concorreranno a formare la sua base imponibile solo in ragione del 5% dei dividendi stessi.



La gestione efficiente del passaggio generazionale: **profili fiscali**

La fiscalità delle distribuzioni di dividendi al trust.

e quindi:

(i) ove il trust sia da considerarsi “opaco” scontreranno un’imposizione con l’aliquota Ires ordinaria del 27,5% con un carico fiscale effettivo del 1,375%;

(ii) ove il trust sia da considerarsi “trasparente” dovranno essere dichiarati dai beneficiari individuati e assoggettati alla aliquota progressiva applicabile ai redditi di questi ultimi fino al 43% (salvo addizionali) con un carico fiscale massimo effettivo del 2,15%.

In entrambi i casi la tassazione è a titolo definitivo anche in caso di successiva distribuzione ai beneficiari, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette (v. ancora la **Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007**).